COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1994

che ingiunge alla Francia di sospendere il versamento dell'aiuto a favore del gruppo Bull accordato in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/220/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 6 dicembre 1993 le autorità francesi hanno informato la Commissione dell'intenzione di procedere ad una nuova ricapitalizzazione del gruppo Bull (« Bull »), per un importo di 8,6 Mrd di FF di cui 7 Mrd di FF sottoscritti dallo Stato francese e il resto da France Télécom.

La lettera indicava inoltre che, di questo importo totale, 4,5 Mrd di FF verrebbero versati dallo Stato francese con riferimento all'esercizio finanziario 1993 di Bull. Le autorità francesi hanno comunicato al commissario responsabile per la politica di concorrenza che lo Stato francese ha già effettuato il versamento, operazione che è stata successivamente confermata dalla Rappresentanza permanente della Francia. Risulta inoltre che è stato effettuato anche il conferimento di capitali di France Télécom per un importo di 1,6 Mrd di FF.

Questi versamenti sono stati eseguiti in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e devono essere considerati illegali, dal momento che la Commissione non ha ancora adottato una decisione al loro riguardo.

(2) Con lettera datata 8 dicembre 1993 la Commissione ha chiesto al governo francese di posticipare l'iniezione di capitale fintantoché la Commissione non fosse in grado di adottare una decisione al riguardo. In questa stessa lettera la Commissione chiedeva anche informazioni dettagliate in merito ai piani di ristrutturazione di Bull.

Il 17 dicembre 1993 la Commissione ha inviato alle autorità francesi un'altra lettera nella quale chiedeva informazioni dettagliate in merito all'importo dei conferimenti di capitali non versati per l'esercizio 1993, e forniva a tal fine un elenco di punti specifici.

Inoltre, nella stessa lettera, la Commissione faceva presente che, qualora non avesse ricevuto le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni lavorativi, sarebbe stata costretta ad avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 e ad adottare una decisione sospensiva nei confronti della misura in questione.

(3) Il termine di 15 giorni lavorativi per rispondere è scaduto l'11 gennaio 1994. Benché a tale data sia pervenuta una risposta facente riferimento alle succitate due lettere della Commissione, non è stata fornita risposta agli interrogativi posti.

(4) Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che l'aiuto consisterebbe in un nuovo conferimento di capitale di 2,5 Mrd di FF da parte dello Stato francese.

Tale conferimento può considerarsi un aiuto in quanto non verrebbe effettuato da un investitore privato che operi nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Ciò è confermato dalla critica situazione finanziaria di Bull e dal fatto che si prevedere che i 4 Mrd di FF dell'attuale ricapitalizzazione sarano interamente assorbiti prima della fine del processo di ristrutturazione del gruppo.

Inoltre, l'apporto di fondi non soddisfa i criteri enunciati nella comunicazione del 1984 della Commissione sulle partecipazioni delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese né quelli della comunicazione della Commissione del 1993 concernente le imprese pubbliche del settore manifatturiero.

(5) Per i motivi suesposti, e conformemente a quanto statuito dalla Corte nella sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 (Boussac) [1], in caso di violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, la Commissione può adottare una decisione provvisoria ingiungendo allo Stato membro in questione, nella fattispecie alla Francia, di sospendere immediatamente il versamento dell'aiuto a Bull e di fornirle tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Inoltre, secondo la giurisprudenza citata, qualora la Francia non si conformasse alla presente decisione e non sospendesse il versamento dell'aiuto in causa, la Commissione, senza interrompere l'esame di merito, può adire direttamente la Corte di giustizia per fare constatare la violazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma.

In considerazione dell'efficacia diretta delle disposizione dell'articolo 93, paragrafo 3 [2] e dell'obbligo chiaro ed incondizionato di sospendere immediatamente il pagamento dell'aiuto, la presente decisione deve esplicare pienamente i suoi effetti nell'ordinamento giuridico francese senza che sia necessaria la modifica dell'atto normativo, che istituisce detto aiuto, per via legislativa o regolamentare.

A questo proposito la Commissione ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte, non solo i giudici nazionali, ma anche le amministrazioni nazionali, comprese le amministrazioni comunali o regionali, sono tenuti ad attuare le disposizioni comunitarie disapplicando le norme nazionali eventualmente contrastanti [3].

Con una decisione separata, adottata il 26 gennaio 1994, la Commissine ha inoltre esteso a detto aiuto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, ritinendo, sulla base delle informazioni di cui dispone, che l'aiuto non sia compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 1, né con il funzionamento dell'Accordo sullo spazio economico europeo in virtù dell'articolo 61, paragrafo 1 dello stesso, vista l'impossibilità nella fase attuale di applicare le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92.

La Commissione fa presente che, in caso di successiva decisione finale negativa in merito all'aiuto in questione, essa può esigere rimborso di qualsiasi aiuto versato illegalmente in violazione delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 [4]. La soppressione di tali aiuti comporta il loro rimborso nonché il pagamento degli interessi calcolati al tasso di mercato sul quale si basa il tasso di riferimento francese [5], decorrenti dalla data di erogazione degli aiuti illegali. La misura si impone per ripristinare la situazione precedente [6], eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria abbia indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è tenuta a sospendere immediatamente il versamento di qualsiasi ulteriore aiuto a favore di Bull accordato in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, in particolare la prevista iniezione di capitali per un importo di 2,5 Mrd di FF, e a comunicare alla Commissione entro il termine di 15 giorni le misure adottate per conformarsi a tale obbligo.

Articolo 2

La Francia è tenuta a fornire, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della presente decisione, tutte le informazioni atte a consentire la valutazione di merito dell'aiuto di cui all'articolo 1, in particolare le informazioni richieste dalla Commissione alle autorità francesi nella lettera del 17 dicembre 1993.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) Raccolta 1990, pag. I-307.
(2) Cfr. sentenze nelle cause 77/72 Capolongo (Raccolta 1973, pag. 611), 120/73 Lorenz (Raccolta 1973, pag. 1474) e 78/76 Steinicke (Raccolta 1977, pag. 595).
(3) Cfr. sentenze nelle cause 166/77 Simmenthal (Raccolta 1978, pag. 629) e 103/88 Costanzo (Raccolta 1989, pag. 1839).
(4) Cfr. sentenze nelle cause 70/72 Kohlegesetz (Raccolta 1973, pag. 813) e 310/85 Deufil (Raccolta 1987, pag. 901). Cfr. anche comunicazione della Commissione in GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.
(5) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9. allegato, punto 15.
(6) Cfr. sentenza nella cause C-142/87 Tubemeuse (Raccolta 1990, pag. I-959).